

TITOLO I Principi generali

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

TITOLO II

Stato giuridico dell'Impresa artigiana

CAPO I Disciplina giuridica dell'impresa artigiana

Art. 3 (Definizione di impresa artigiana)

Art. 4 (Definizione di imprenditore artigiano)

Art. 5 (Esercizio dell'impresa artigiana)

Art. 6 (Limiti dimensionali)

Art. 7 (Consorzi e società consortili)

Art. 8 (Albo regionale delle imprese artigiane)

Art. 9 (Effetti dell'iscrizione all'Albo)

Art. 10 (Procedure a richiesta di parte)

Art. 11 (Procedure d'ufficio)

Art. 12 (Cancellazione dall'Albo)

CAPO II Commissione regionale per l'artigianato

Art. 13 (Commissione regionale per l'artigianato)

Art. 14 (Funzioni)

TITOLO III

Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigiane

CAPO I Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane

Art. 15 (Promozione dell'imprenditoria artigiana per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

Art. 16 (Programmazione degli interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro)

Art. 17 (Modalità di attuazione degli interventi)

Art. 18 (Politiche di sviluppo per l'artigianato)

Art. 19 (Politiche per l'Accesso al Credito a favore delle micro, piccole e medie imprese)

Art. 20 (Iniziative promozionali)

CAPO II Trasmissione e diffusione delle conoscenze

Art. 21 (Maestro artigiano)

Art. 22 (Bottega scuola)

Art. 23 (Attività formativa presso la bottega scuola)

Art. 24 (Interventi sui processi di qualità)

Art. 25 (Trasmissione di impresa)

CAPO III Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico

Art. 26 (Artigianato artistico, tipico e tradizionale)

Art. 27 (Artigianato storico)

Art. 28 (Contrassegno di qualità)

Art. 29 (Centri di Assistenza Tecnica per l'artigianato)

TITOLO IV

Sanzioni

Art. 30 (Sanzioni amministrative)

Art. 31 (Applicazione e riscossione delle sanzioni)

TITOLO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 32 (Norma finanziaria)

Art. 33 (Clausola valutativa)

Art. 34 (Modifiche e abrogazioni)

Art. 35 (Entrata in vigore)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, nonché della Legge 8 agosto 1985, n. 443, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio abruzzese e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse forme, artistiche e tradizionali.
2. La Regione promuove la tutela del patrimonio di conoscenze in materia di artigianato, per la creazione di iniziative imprenditoriali autonome, per la salvaguardia e la valorizzazione delle identità locali, sostenendo in particolare l'artigianato diffuso quale presidio economico e sociale per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e delle aree interne, attraverso politiche volte allo sviluppo d'impresa, all'accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione professionale, al trasferimento generazionale, alla promozione delle produzioni ed all'intelligenza artigianale.
3. La Regione attua le disposizioni di cui alla presente Legge con il concorso degli enti locali, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I.

TITOLO II

Stato giuridico dell'Impresa artigiana

CAPO I

Disciplina giuridica dell'Impresa artigiana

Art. 3

(Definizione di Impresa Artigiana)

1. È artigiana l'impresa che viene esercitata dall'imprenditore artigiano e possiede i seguenti requisiti:
 - a. ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
 - b. è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano e, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile e dei conviventi di cui all'articolo 230 ter del codice civile, dei soci di cui all'articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
 - c. rispetta i limiti dimensionali di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

(Definizione di imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 5

(Esercizio dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
 - a. nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - b. nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - c. nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - d. nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
 - e. nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
6. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività anche nella stessa sede di altre attività artigiane purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
7. L'attività artigiana può anche essere organizzata in forma di coworking laddove pur mantenendo il requisito di cui al comma 6, sussistono vantaggi nella condivisione di spazi, macchinari e servizi comuni, per sinergie di mercato e condivisione di conoscenze e competenze.
8. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esercizio dell'impresa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.
9. **Alle imprese artigiane che abbiano per scopo prevalente la produzione alimentare è sempre consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'osservanza delle sole prescrizioni igienico-sanitarie, là dove la medesima attività risulti strumentale e accessoria all'esercizio d'impresa. Alle imprese di cui al primo periodo è altresì consentita la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di strutture amovibili.**
10. La Regione riconosce e promuove il modello dell'artigianato diffuso inteso come rete di attività artigianali, anche nei piccole Comuni e delle aree interne, anche attraverso forme di collaborazione e l'uso di tecnologie digitali.

Art. 6

(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
 - a. per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - b. per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - c. per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#) (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura): un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - d. per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
 - e. per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione per l'Artigianato di cui al successivo articolo 14, può ridurre i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

- a. non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'[articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - b. non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - c. sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'[articolo 230-bis del codice civile](#), che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - d. sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - e. non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
 - f. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 8.

Art. 7

(ConSORZI e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.
2. Gli interventi agevolativi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre ad imprese artigiane, anche micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore ad un terzo del totale delle imprese partecipanti al consorzio e alla società consortile, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 8

(Albo regionale delle imprese artigiane)

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7 sono tenuti ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo. All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
 - a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dal [comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato);
 - b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
 - c) le imprese che esercitano l'attività di artigianato digitale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività rientranti nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale nonché le attività appartenenti all'artigianato digitale.
3. In coerenza con la legislazione nazionale ed europea, tutte le imprese che hanno i requisiti di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.
4. L'esercizio delle funzioni inerenti la tenuta dell'Albo è svolto dalla Camera di commercio, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Regione previa intesa con la Camera di commercio medesima.

5. Fino all'adozione della convenzione di cui al comma 4 le funzioni inerenti la tenuta dell'Albo sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
6. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dal convivente di cui all'[articolo 230 ter del codice civile](#), dal componente di unione civile di cui al [comma 13 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'[articolo 404 del codice civile](#).
8. Ai fini dell'integrazione informatica della tenuta dell'Albo delle imprese artigiane con il registro delle imprese la Regione stipula apposita convenzione con la Camera di commercio.

Art. 9

(Effetti dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
2. L'iscrizione all'Albo produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.
3. L'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita è consentito solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Art. 10

(Procedure a richiesta di parte)

1. L'iscrizione nell'Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all'[articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).
2. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione e la cancellazione delle imprese dall'Albo.
3. La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione sussistendone tutti i presupposti di legge. Le altre comunicazioni di cui al comma 1, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell'evento medesimo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui al comma 1, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di artigianato valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle comunicazioni fornite dagli interessati e, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 5, provvede alla cancellazione dall'Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui ai commi 3 e 4, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di presentazione ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
8. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.
9. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.
10. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
11. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.
12. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all'articolo 24, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.
13. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello dovuto nella misura stabilita dalla normativa statale. Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.

Art. 11

(Procedure d'ufficio)

1. Acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al [Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, la struttura regionale competente iscrive d'ufficio le imprese e gli altri soggetti economici che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista al comma 1 dell'articolo 10, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 25 e ne dà formale comunicazione agli interessati.
2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d'ufficio dei provvedimenti d'iscrizione.
3. La struttura regionale competente in materia di artigianato, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'ente e all'autorità che hanno effettuato la segnalazione.
4. La struttura regionale competente in materia di artigianato può, in qualsiasi momento, esperire

accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.

Art. 12
(Cancellazione dall'Albo)

1. Salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10, la struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui all'articolo 11, dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

2. La cancellazione dall'Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

CAPO II
Commissione Regionale per l'artigianato

Art. 13
(Commissione Regionale per l'artigianato)

1. La Commissione Regionale per l'artigianato abruzzese (CRAA) è costituita con atto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici di CCNL dell'artigianato;
- c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori delle imprese artigiane.

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è designato anche un supplente. Le designazioni dei componenti, titolari e supplenti, devono essere comunicate al Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

4. La CRAA dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto di costituzione. La CRAA scaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione della nuova.

5. In caso di mancata o tardiva designazione di uno o più componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si provvede ugualmente alla costituzione dell'organo con i componenti già designati e con rappresentanti regionali esperti in materie giuridiche e artigianali. I rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei rappresentanti mancanti.

6. I componenti della CRAA decadono dall'incarico in caso di:

- a) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione;
- b) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

7. La decadenza è dichiarata con atto del Dirigente del Servizio competente.

8. Alla convocazione della CRAA provvede il Presidente o il suo delegato. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dai componenti, non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

9. Per la validità delle riunioni della CRAA, che possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista, è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno quattro componenti; nel computo è incluso il Presidente. Le decisioni sono

adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della CRAA, di grave disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono adottate dal Dirigente della struttura regionale competente per materia, sentite le CCIAA e previo assenso dell'Avvocatura Regionale.

11. Le funzioni del segretario della CRAA sono svolte da un funzionario del Servizio regionale competente. Il segretario provvede:

- a) alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi;
- b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
- c) alla redazione di relazioni periodiche e alla elaborazione di dati statistici sull'attività della CRAA;
- d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della CRAA.

12. È vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle riunioni della CRAA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010. A tal fine tutti i partecipanti sono tenuti a rilasciare al segretario della CRAA, prima dell'inizio di ciascuna seduta, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010 e di altre situazioni di conflitto di interesse. Il segretario dà espressamente atto nel verbale dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei componenti presenti, allegandole al verbale.

Art. 14 *(Funzioni)*

1. La Commissione Regionale per l'artigianato abruzzese (CRAA), quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'individuazione degli interventi agevolativi del settore dell'artigianato; svolge funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo, di controllo e monitoraggio delle attività artigianali presenti sul territorio, nonché dell'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali e delle opportunità di sviluppo.
2. La Commissione Regionale per l'artigianato abruzzese (CRAA) svolge inoltre le seguenti attività di promozione e sviluppo del settore dell'artigianato:
 - a. esprime parere, se richiesti, e formula proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ad iniziative, interventi agevolativi, progetti formativi/educativi e di inserimento lavorativo in materia di artigianato;
 - b. esprime pareri e formula proposte in merito all'individuazione dei corsi di formazione professionale da organizzare nell'ambito di bottega-scuola;
 - c. rilascia il proprio parere in ordine alle modalità di riconoscimento da parte della Regione del titolo di maestro artigiano e bottega-scuola, di cui ai successivi articoli 21 e 22;
 - d. promuove le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese associate;
 - e. promuove e coordina l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercato;
 - f. svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con legge regionale

- g. formula proposte e pareri su iniziative volte a promuovere e supportare l'innovazione digitale e tecnologica per favorire la competitività delle imprese artigiane con particolare attenzione agli ambiti tecnologici e digitali, introduzione e sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, economia circolare.
- 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4. I pareri, gli indirizzi formulati dalla Commissione, ai sensi del presente articolo, sono obbligatori ma non vincolanti per la Regione nell'attuazione della presente Legge.

TITOLO III

Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigiane

CAPO I

Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane

Art. 15

(promozione dell'imprenditoria artigiana per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

1. Allo scopo di incentivare l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, la Giunta Regionale promuove le iniziative dirette ad incentivare le imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori; b) l'avvio di nuove imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione.
2. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori e imprenditori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce:
 - a. i criteri per la ripartizione delle risorse;
 - b. le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;
 - c. i criteri e le modalità per quanto attiene:
 - i. termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - ii. concessione ed erogazione dei contributi;
 - iii. casi di revoca e decurtazione dei contributi.

Art. 16

(Programmazione degli interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro)

1. Il Tavolo Regionale per l'Artigianato definisce un programma triennale degli interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro, a favore degli addetti e delle imprese artigiane.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato, di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*).
3. Il programma degli interventi definito dal Tavolo, è approvato dalla Giunta Regionale nel rispetto dell'articolo 41 dello Statuto e in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed

ai temi connessi all'esportazione e all'innovazione tecnologica, digitale ed all'intelligenza artigianale.

5. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici, privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.

Art. 17

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il sistema dell'alternanza formazione-lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati con sede in Abruzzo, nelle imprese artigiane, nonché nelle botteghe-scuola.
2. Nel programma di interventi, di cui all'articolo precedente, sono individuate forme di incentivazione dirette a favorire l'innovazione e la stabile occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso alle forme contrattualistiche di apprendistato previste nell'ambito della Legge n. 75/2005, all'inserimento lavorativo nelle Botteghe-scuola, agli sbocchi occupazionali connessi alla frequenza degli ITS, e dei tirocini.

Art. 18

(Politiche di sviluppo per l'artigianato)

1. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 16 e 17, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, promuove politiche di sviluppo dell'artigianato individuando apposite misure agevolative dirette a favorire:
 - a. la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
 - b. la trasmissione d'impresa;
 - c. la nascita e la crescita delle botteghe-scuola;
 - d. la costituzione di attività in coworking tra artigiani, fablabs e artigianato digitale, di cui al comma 7 dell'articolo 5;
 - e. il sostegno ai processi di innovazione delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alla riorganizzazione e modernizzazione dei processi produttivi aziendali, allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuovi concetti produttivi, incentivando l'acquisto e il leasing di beni funzionalmente orientati alla sostenibilità economica dei modelli produttivi;
 - f. l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane;
 - g. il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa;
 - h. il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
 - i. progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica;
 - j. progetti per il riuso di immobili dismessi tramite l'acquisto e loro ristrutturazione;
 - k. progetti per l'efficientamento energetico delle imprese e dei laboratori artigianali, compresi gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e realizzati sulle coperture di edifici di attività artigiane esistenti sul territorio della Regione.
2. La Giunta regionale, inoltre, contribuisce a:
 - a. promuovere iniziative finalizzate al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;

- b. sostenere la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani e dei lavoratori anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
- c. favorire la valorizzazione a fini turistici dell'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;
- d. favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;
- e. promuovere processi di internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione.

Art. 19

(Politiche per l'Accesso al Credito a favore delle micro, piccole e medie imprese)

3.
 1. La Regione Abruzzo, al fine di fornire un supporto efficace ed efficiente ai fabbisogni delle micro, piccole e medie imprese, attua le politiche di Accesso al Credito istituendo un apposito fondo denominato “*Fondo Abruzzo nel Futuro*”.
 2. Il “*Fondo Abruzzo Futuro*” è affidato alla gestione della società *in-house* Fi.R.A. S.p.A., ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, con la finalità di agevolare l’accesso al credito bancario delle imprese abruzzesi, tramite il sistema dei confidi, mediante la previsione di tre linee di intervento:
 - a. la concessione di garanzie pubbliche, anche nella forma della riassicurazione, tramite il sistema dei confidi **più performanti** nella gestione delle risorse regionali;
 - b. l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse praticati nei finanziamenti bancari;
 - c. l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’abbuono delle commissioni applicate dai confidi nelle pratiche di concessione delle garanzie.
 - d. La Giunta Regionale provvede con proprio ed apposito provvedimento alla definizione puntuale delle modalità di attuazione delle tre linee di intervento di cui al comma precedente, nonché dei criteri per l’individuazione dei confidi **più performanti**, nonché per l’assegnazione e ripartizione delle risorse, con particolare riferimento a quelli operanti nella Regione Abruzzo.
3. L’affidamento della gestione del Fondo e la stipula della convenzione tra Regione Abruzzo e soggetto gestore, nella quale sono indicate le modalità di gestione del Fondo stesso, sono definiti sulla base di un apposito provvedimento giuntale.
4. Il “*Fondo Abruzzo nel Futuro*” viene implementato con le economie vincolate del capitolo di spesa 282451/1, con le somme recuperate dagli strumenti finanziari in essere e/o restituite a vario titolo dalle imprese alla Regione Abruzzo. Per l’anno 2025, la dotazione del “*Fondo Abruzzo nel Futuro*” è pari ad euro
5. Per gli esercizi successivi al 2025, la dotazione del Fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 20

(Iniziative promozionali)

1. La Giunta Regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici, di Enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori, sia presso il pubblico dei consumatori.

2. La Giunta Regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1, valorizzando le produzioni e le esperienze dell'artigianato diffuse nelle aree interne.

CAPO II

Trasmissione e diffusione delle conoscenze

Art. 21 *(Maestro artigiano)*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e tenuto conto del parere formulato dal Tavolo Regionale per l'Artigianato di cui al precedente articolo 14, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - a. anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;
 - b. adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;
 - c. elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione ai sensi degli articoli 24 e seguenti della presente legge, rispettivamente portati alla qualificazione.
2. Il titolo di maestro artigiano viene attribuito, sulla base dei criteri e modalità di cui al comma precedente, con provvedimento dirigenziale dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su istanza di parte, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa, purché partecipi personalmente all'attività.
3. Il conferimento del titolo consente al maestro artigiano di svolgere attività di docenza e tutoraggio, ai fini della formazione degli allievi, all'interno dei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.
4. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.
5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.

Art. 22 *(Bottega scuola)*

1. La Giunta regionale, con proprio atto e tenuto conto del parere formulato dal Tavolo Regionale per l'Artigianato di cui al precedente articolo 14, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe-scuola.
2. La struttura regionale competente individua, sulla base dei criteri e modalità di cui al comma precedente, l'impresa nella quale opera un maestro artigiano come bottega scuola.
3. Le botteghe-scuola possono essere riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, come soggetti attivi nel sistema dell'alternanza scuola-lavoro ed essere chiamati a gestire attività formative nell'ambito dei programmi della formazione professionale attraverso apposite convenzioni.

Art. 23

(Attività formativa presso la bottega scuola)

1. La Bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito del settore dell'artigianato artistico e tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
2. L'attività formativa presso la bottega-scuola si svolge in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione professionale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Il Dipartimento competente in materia di formazione adotta i provvedimenti per la realizzazione dei corsi di formazione per gli allievi artigiani.

Art. 24

(Interventi sui processi di qualità)

1. La Regione promuove:
 - a. la collaborazione organica delle imprese artigiane e delle associazioni di categoria con le scuole, gli istituti di formazione, le università, i centri di ricerca, al fine di promuovere processi, iniziative e percorsi diretti a selezionare e far crescere gli individui con inclinazioni talentuose, da avviare alle produzioni dell'artigianato artistico ed innovativo;
 - b. per i settori tradizionali dell'artigianato, come, a mero titolo esemplificativo, il meccatronico, la carrozzeria, l'idraulica, l'impiantistica elettrica, la meccanica, l'edilizia, l'autotrasporto, il benessere, la produzione alimentare, un sistema combinato di percorsi di istruzione e formazione professionale, anche mediante la stipula di accordi specifici. Tale sistema è caratterizzato da un collegamento e raccordo sistematici, organici e continui tra formazione e lavoro, mediante esperienze negli ambiti del tirocinio, dell'apprendistato professionalizzante e del mondo del lavoro;
 - c. la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema formativo, educativo, economico e della ricerca, che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
 - d. con i maestri artigiani percorsi di formazione specifici, altamente professionalizzanti.

Art. 25

(Trasmissione di impresa)

1. La Giunta regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale promuove iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start - up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

4. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

5. La Regione partecipa in misura non inferiore al

6. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane, tramite il trasferimento di proprietà di un'impresa da un titolare ad un altro, e la nascita di nuove imprese artigiane.

7. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III

Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico

Art. 26

(Artigianato artistico, tipico e tradizionale)

1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.

2. Ai fini di questa legge sono considerate:

a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione e lavorazioni di diagnostica e restauro di beni culturali nel rispetto della disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, individua le attività di cui ai commi 1 e 2 con apposita deliberazione, che ne approva l'elenco.

4. La Giunta regionale sostiene l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui al comma 3, disponendo contributi per:

a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;

b) l'avvio di nuove imprese;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;

d) il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici;

e) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale;

f) la commercializzazione di prodotti.

5. La Giunta regionale promuove l'artigianato incentivando anche progetti di artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate in apposite disposizioni annuali e incentiva progetti che integrino le tecnologie digitali all'interno delle lavorazioni tradizionali.

Art. 27
(Artigianato storico)

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività e promuove interventi di ristrutturazione edilizia degli interni dei locali e di restauro dei relativi arredi con riferimento alle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.
3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche in cui sono iscritte le imprese di cui al comma 1.
4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alla Camera di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'Albo.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d'uso del contrassegno di cui al comma 4.

Art. 28
(*Contrassegno di qualità*)

1. Al fine di conservare e tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1 e il relativo disciplinare d'uso.
3. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca.
4. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla [l.r. 20/1984](#).

Art. 29
(Centri di Assistenza Tecnica per l'artigianato)

1. I Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) supportano e favoriscono i processi di innovazione, sviluppo e competitività delle imprese artigiane, fornendo servizi dedicati.

2. I CATA devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 e non possono avere scopo di lucro.
 3. I CATA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle articolazioni regionali delle associazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sono presenti da almeno cinque anni nella Regione.
 4. I CATA dispongono di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
 5. I CATA sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 28.
 6. I CATA svolgono a favore delle imprese artigiane attività dirette:
 - a) all'assistenza tecnica;
 - b) alla formazione e all'aggiornamento nel campo dell'innovazione tecnologica e organizzativa;
 - c) al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
 - d) all'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
 - e) alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
 - f) alla tutela dell'ambiente;
 - g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
 - h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
 - i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.
- La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa intesa a facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

TITOLO IV Sanzioni

Art. 30 (Sanzioni amministrative)

1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a. da euro 750,00 a euro 5.000,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'Albo;
 - b. da euro 103,00 a euro 1.032,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana:
 - ~~i. modifica attività artigiana;~~
 - ii. iscrizione attività secondaria artigiana;
 - iii. sospensione attività artigiana;
 - iv. cessazione parte attività artigiana;
 - v. modifica ditta;
 - vi. modifica denominazione;
 - vii. modifica sede;
 - ~~viii. modifica insegna;~~
 - ix. modifica domicilio socio di società di persone;
 - x. modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
 - xi. cancellazione dell'impresa;
 - xii. annotazione recesso socio;

- xiii. annotazione decesso socio;
 - xiv. annotazione esclusione socio;
 - xv. inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
 - xvi. passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
 - xvii. trasformazione di natura giuridica dell'impresa;
 - xviii. apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
 - ~~xix. superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;~~
- c. da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'uso illecito di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;
 - d. da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'utilizzo del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 18 da parte di chi non è in possesso del titolo;
 - e. da euro 750,00 a euro 5.000,00 l'utilizzo del contrassegno di cui al comma 2 dell'articolo 23, da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l'utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.
2. Quando le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 1, vengono poste in essere tardivamente, avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell'articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.
 3. I proventi delle sanzioni sono destinate all'attuazione dell'art. 25 della presente legge.

Art. 31

(Applicazione e riscossione delle sanzioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

TITOLO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 32

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di questa legge è fatto carico alla struttura regionale competente di provvedere alla ridenominazione dei capitoli di bilancio afferenti la L.R. n. 23/2009, al fine di adeguarli alla presente legge.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 19 è istituito il "Fondo Abruzzo nel Futuro" a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" dello stato di previsione della spesa del bilancio.
3. Il Fondo Abruzzo nel Futuro viene alimentato con la reinscrizione di economie vincolate afferenti il capitolo di spesa 282451/1, con le somme recuperate dagli strumenti finanziari in essere e/o restituite a vario titolo dalle imprese alla Regione Abruzzo, con le risorse dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. In sede di prima applicazione, per il finanziamento del Fondo Abruzzo nel Futuro di cui al comma 2, con questa legge, è autorizzata per l'anno 2025 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo

2 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025/2027, la spesa massima complessiva di euro 3.500.000,00.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
6. Per gli esercizi successivi al 2025, la dotazione del Fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 33

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio Regionale vigila sull'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano abruzzese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio Regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe-scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del settore dell'artigianato.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione di questo articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio Regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio Regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.

Art. 34

(Modifiche e abrogazioni)

1. Le disposizioni normative di cui alla Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 23 sono abrogate.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.